

PROTOCOLLO IN PREVENZIONE E CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

INTRODUZIONE

Poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, dato che le amicizie sono le prime “società” nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COSA E' IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale, dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
- 2) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- 3) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- 4) il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi – vittime;
- 5) i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

1.2. CHI E' IL BULLO

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici.

1.3 LE FORME DEL BULLISMO

Il bullismo può assumere forme differenti:

- FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- basato sulla RELAZIONALE SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

1.4 COSA NON E' BULLISMO

PREPOTENZA e REATO: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

PREPOTENZA e SCHERZO: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COSA E' IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge 71/2017).

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato: il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- lo schermo di un computer o di uno smartphone impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: una cosa scritta in rete rimane per sempre e può essere diffusa in tutto il mondo, un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

2.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.)
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. Depenalizzato D.lg7/2016) e il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde:

a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),

b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenni ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

3.1 I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il

Coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

1. la prevenzione,
2. l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

3.2 LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E' invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo coinvolgono tutti i soggetti che operano all'interno della scuola:

Dirigente:

1. individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo,
2. l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

Referente bullismo/cyberbullismo

1. coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
2. coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.

Collegio docenti (nella persona di alcuni docenti)

1. Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
2. Creazione di una banca dati presso la biblioteca (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento
3. Organizza attività formative rivolte ai docenti
4. Organizza incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
5. Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
6. Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare

Consiglio di classe

1. Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
2. sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
3. Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
4. Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education.
5. Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
6. Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola,(progetti).
7. Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

Personale ATA e Docenti

1. Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico
2. Avere abitudini e comportamenti atti a prevenire le azioni di bullismo

3.3 LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente di Istituto sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi,

in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette e loro registrazione, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

1. Azioni del/la docente

1. Se un alunno/a segnala di essere vittima di bullismo, il/la docente contatterà lo psicologo per prendere un appuntamento cui accompagnerà l'alunno/a.
2. Se un genitore segnala un caso di bullismo ai danni del figlio o della figlia, il/la docente spiegherà che le informazioni vengono raccolte dallo psicologo che lo inviterà a un colloquio; il/la docente darà il numero di telefono del genitore allo psicologo.
3. Avverte la Dirigente.

2. Azioni dello psicologo (in successione)

1. Colloquio con la vittima per accertare la situazione
2. Percorso di empowerment della vittima
3. Colloquio con il bullo (anche come eventuale sanzione alternativa alla sospensione)
4. Eventuale incontro di mediazione fra vittima e bullo
5. Eventuale incontro con tutta la classe (azioni di supporto in classe)
6. promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi rieducativi;
7. Riferisce l'esito alla Dirigente e alla referente per il bullismo

3. Azioni della referente per il bullismo

1. Funge da tramite fra Consiglio di classe, psicologo e dirigente
2. Annota e registra i casi segnalati
3. Coordina le iniziative di contrasto e prevenzione del bullismo

4. Azioni della Dirigente

1. Contatta il coordinatore/la coordinatrice di classe per segnalare la situazione e invitare a sorveglianza/osservazione
2. Comunica alla referente per il bullismo il possibile caso
3. Invita a un colloquio i genitori dei/delle minori coinvolti (se conflittuali, con la presenza dello psicologo)
4. Promuove, in collaborazione con le altre figure, misure di tutela, sostegno, contrasto e rieducazione
5. Ove fosse necessario, informa le competenti autorità

5. Azioni consiglio di classe

1. inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo
2. comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto
3. collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti
4. ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto che preveda: conoscenza del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group)
5. colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.; sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; attività di sostegno ai docenti e ai genitori; monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento
6. ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore

sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

3.4 LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto non costituisce reato, si applica il protocollo precedente Punto 3.3

Se il fatto costituisce reato, si applica il protocollo precedente Punto 3.3 e in aggiunta

1. Dirigente

1. attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

2. Consiglio di classe

1. attiva un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;

PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo:

- **IL GENITORE:** prende tempestivamente un appuntamento con la referente del bullismo o tramite centralino o attraverso la mail della scuola
- **L'ALUNNO:** può rivolgersi direttamente al referente per il bullismo o segnalare il caso attraverso una segnalazione scritta da depositare nella cassetta appositamente predisposta in centralino
- **IL DOCENTE** si rivolgerà direttamente al referente per il bullismo

4.1 SITI DI RIFERIMENTO

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/>

<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

<https://bullismousrfvg.jimdo.com>

LEGGE 29 MAGGIO 2017 N.71

Punti salienti per una condivisa strategia antibullismo nell'istituto per l'anno scolastico:

- nomina di un docente referente a scuola
- specifica formazione del personale scolastico sul tema
- rinforzo del ruolo attivo degli studenti, incentivazione della metodologia didattica “peer education”, collaborazione con ex alunni
- tempestiva informazione da parte del Dirigente Scolastico ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti
- collaborazione della scuola con Polizia Postale, figure professionali, assistenti sociali, centri di aggregazioni giovanili del territorio per realizzare interventi di educazione alla legalità
- presso la Presidenza del Consiglio viene istituito un tavolo tecnico di enti, associazioni, istituzioni, operatori, rete Internet, per redigere un piano d'azione integrata nelle scuole e una banca dati per monitorare il fenomeno, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- oscuramento e rimozione del web (in caso di cyberbullismo dai 14 anni) di contenuti inaccettabili ad opera della Polizia Postale, anche su segnalazione dell'Istituto
- specifici progetti personalizzati per sostenere le vittime e rieducare i minori a cura dei servizi sociali territoriali